



SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MAIELLA, 4 - 42100 REGGIO EMILIA
SEDE OPERATIVA: VIA GRAN SASSO D'ITALIA, 9 - 42100 REGGIO EMILIA
TELEFONO 0522 553074 - TELEFAX 0522 550424
e-mail: info@driade.it - http: www.driade.it

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE CCIAA N. 01446710350 - REA N. 186256
CAPITALE SOCIALE € 20.800 I.V. - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01446710350

Reggio Emilia, 29 Agosto 2007

Alle Ditte in Indirizzo

CIRCOLARE N. 01/2007

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10.08.2007 la Legge 03.08.2007 n. 123:

“MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA”, che prevede:

- ⇒ la delega al Governo per l'adozione, entro 9 mesi, di uno o più provvedimenti legislativi che costituiranno il cosiddetto Testo Unico nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- ⇒ **ma nel frattempo introduce da subito misure di tutela della sicurezza sul lavoro entrate in vigore dal 25 agosto.**

Tra le **Misure di tutela della sicurezza sul lavoro entrate in vigore subito** citiamo:

Art. 2 - il Pubblico Ministero dà immediata notizia all'INAIL, ai fini di un'eventuale costituzione di parte civile e di un'azione di regresso, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativamente all'igiene del lavoro ed anche quando tale fatto abbia determinato una malattia professionale.

In sostanza ogni volta che per infortunio sul lavoro (o malattia professionale) anche non mortale si andrà davanti al Giudice, questo avviserà immediatamente l'INAIL che in tal modo potrà più facilmente svolgere verso il datore di lavoro attività di rivalsa economica o addirittura si potrà costituire parte civile verso lo stesso datore di lavoro.

Art. 3 - Modifiche all'art.7 del D.lgs 626/94 : “ il datore di lavoro committente , in caso di appalto o contratto d'opera, promuove la cooperazione ed il coordinamento (*tra le imprese che entrano nel suo luogo di lavoro*), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (*tra i vari lavoratori*). Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Pertanto il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve provvedere, ai fini di un'adeguata cooperazione e coordinamento dei lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare al contratto di appalto o d'opera.

Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Vengono estesi i provvedimenti del Decreto Bersani già in applicazione nei cantieri edili, **a tutte le attività imprenditoriali**. Essi prevedono la sospensione dei lavori qualora le aziende dovessero impiegare lavoratori in nero (almeno per il 20% del totale) o presentare reiterate violazioni in materia di tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, o nel campo della disciplina riguardante la salute e sicurezza sul lavoro.

Questo potere di sospensione dell'attività viene esteso agli ispettori del lavoro, alle aziende sanitarie locali limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto si potrà subire la sospensione dell'attività imprenditoriale qualora un'azione ispettiva riscontri l'impiego di personale in nero pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Art. 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Vengono estese a tutte le attività imprenditoriali gli obblighi relativi alla fornitura ed alla esibizione della tessera di riconoscimento già previsti per i cantieri edili.

A fronte di ciò, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro. Tali lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

dal 1° settembre 2007, nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento);

NON APPENA CI SARANNO CHIARIMENTI, INTERPRETAZIONI CONCRETE E APPROFONDIMENTI DI TALI RECENTISSIME NORMATIVE PROVVEDEREMO AD INFORMARVENE.

Distinti saluti.

Per Driade srl

Marco Ferrari